


N. 02237/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02010/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2013, proposto da:
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A., rappresentato e difeso
dagli avv. Maria Silvia Ciampoli, Giustino Ciampoli, Francesco
Bellocchio, con domicilio eletto presso Giustino Ciampoli in Milano, via
Marina, 6;

contro

Asl Monza e Brianza - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Monza e Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Salvemini,
con domicilio eletto presso Leonardo Salvemini in Milano, piazza
Bertarelli 1; Regione Lombardia;

per l'annullamento

*previa sospensione con tutti gli atti preordinati, consequenziali e
comunque connessi: a) della deliberazione dell'asl monza e brianza n.
65 in data 21 maggio 2013, recante "ricognizione dell'esito degli*

accertamenti effettuati dal nucleo operativo di controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni 1998-2002 "; b) della comunicazione di invio del procedimento di recupero delle somme determinate dagli accertamenti svolti dal noc sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni 1998-2002, di cui alla nota del commissario straordinario dell'asl monza e brianza prot. n. 53421/13 in data 6 giugno 2013; c) del provvedimento di cui alla nota del commissario straordinario prot. n. 659091/13 in data 19 luglio 2013, con la quale la asl monza e brianza ha comunicato che procederà al recupero delle somme in questione, rigettando le argomentazioni al riguardo contenute nella memoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 10 della l. 11. 241/ 1990; d) per l'ipotesi che occorra: - della d.g. r. della regione lombardia 11. vll/943 in data 3 agosto 2000, limitatamente alla parte in cui dispone che il recupero degli importi derivanti dalle verifiche noc avvenga sul fatturato netto delle strutture quando il controllo ed il relativo accertamento si siano conclusi dopo il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la prestazione controllata è stata erogata;

nonché, per l'accertamento dell'insussistenza, in tutto od in parte, del diritto dell'ASL Monza e Brianza, a disporre il recupero delle somme indicate negli atti impugnati in epigrafe indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Monza e Brianza - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe concernenti, nella sostanza, un'attività di ripetizione di somme erogate a titolo di compenso per prestazioni di ricovero, posta in essere dall'Azienda sanitaria locale resistente (da ora innanzi: ASL) a rettifica delle valorizzazioni di produzione remunerate al Policlinico di Monza relativamente al periodo 1998-2002.

Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nel solco della giurisprudenza della Sezione in casi analoghi (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 9 ottobre 2013, n. 2259, 8 gennaio 2014, n. 13, 31 gennaio 2014, n. 366, e 4 aprile 2014, n. 899).

Secondo l'articolo 133, comma 1, lettera b), cpa, esulano infatti dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi afferenti a rapporti di concessione di beni pubblici.

Tali controversie, secondo condivisibile giurisprudenza, possono rientrare nell'ambito della generale giurisdizione di legittimità di questo Giudice Amministrativo solo nel caso in cui coinvolgano l'esercizio di poteri autoritativi, restando attribuite alla giurisdizione del Giudice

Ordinario quelle che abbiano contenuto meramente patrimoniale (ex plurimis, Cass. civ., SU, 12 ottobre 2011, n. 20939).

L'attività di ripetizione in tale materia, ancorchè esercitata dall'Amministrazione a mezzo di propri atti, non può essere ritenuta espressione di potere autoritativo; il Consiglio di Stato ha infatti avuto condivisibilmente modo di affermare che «...nel disporre il recupero, la ASL non agisce come autorità ma si limita a dare esecuzione al rapporto convenzionale esistente con la struttura sanitaria, in modo strettamente vincolato rispetto a quanto stabilito dalle delibere regionali sul riconoscimento delle capacità operative massime...» (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2010, n. 866).

Né a diversa decisione possono indurre le argomentazioni difensive di parte ricorrente, esposte nel corso della discussione in sede di udienza pubblica, secondo cui l'attività di recupero non sarebbe coerente con l'interpretazione delle norme in tema di liquidazione dei compensi per prestazioni di ricovero finora adottata dalla Regione resistente, tanto da radicare la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, derivando l'illegittimità dell'azione di ripetizione non da una sua contrarietà con le norme che la reggono, quanto da un'errata interpretazione di tali norme, tanto da prefigurare – nella sostanza – una modifica delle regole del rapporto di concessione.

Ritiene in proposito il Collegio che l'eventualità dell'intervenuta modifica, da parte della Regione resistente, di un proprio orientamento interpretativo in ordine alle norme che reggono la vicenda non varrebbe comunque a modificare la giurisdizione, atteso che ciò comunque non potrebbe variare la natura dell'attività amministrativa da vincolata a discrezionale.

Conseguentemente, deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, avanti al quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cpa, è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.

Il Collegio è dell'avviso che, in ragione dell'evoluzione della vicenda, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)